

sistema assoluto, non si può negare tuttavia che nel sistema costituzionale ed in tutti gli ordini che si congiungono con questo sistema, e quello specialmente dei pubblici dibattimenti, e quello della libertà della stampa e dei giudizi specialmente criminali e politici, le funzioni dei giudicanti sono assai più gelose, assai più politiche sotto il sistema costituzionale che non lo fossero prima.

Per conseguenza non si può negare che l'ordine giudiziario è chiamato ad esercitare una forza sopra l'andamento del sistema costituzionale. Ora, se seguiamo l'opinione, di coloro che dicono che sono inamovibili i giudici nominati da tre anni addietro allo Statuto, e non quelli che sieno stati nominati in oggi dal Ministero costituzionale, e per questa ragione diciamo eleggibili deputati quelli, e non questi, noi vogliamo far camminare il sistema costituzionale cogli uomini e colle norme del sistema assoluto, ed invece scartiamo dalla Camera quelli che per affetto al sistema costituzionale, per capacità ad intenderne gli ordini, furono portati agl'impieghi da un Ministero risponsale. Questo è un assurdo, e nessuno potrà mai supporre che il legislatore abbia voluto mettere lo Stato in mano a quelli che hanno tutte le simpatie contrarie. Dunque io credo che resti dimostrato che trae all'assurdo l'opinione di quelli i quali vorrebbero che fossero eleggibili coloro che hanno tre anni di esercizio di giudicatura prima dello Statuto, e negano l'eleggibilità a quelli che sono in oggi nominati sinchè non abbiano compito i tre anni di esercizio. Ma trae egualmente all'assurdo l'altra opinione che si debba aspettare che abbiano tutti tre anni di esercizio da oggi in avvenire per poter essere eleggibili, perchè, come già osservai, si sospende in questo modo per tre anni l'inamovibilità dei giudici, beneficio che si è riconosciuto essenziale per la libertà dei giudizi e per la vera eguaglianza, e perchè si accorda al Ministero quella più lata libertà che ho già accennata, per cui si verrebbe a ridurre ad un caso ipotetico il caso d'inamovibilità per l'ordine giudiziario. Dunque nè l'una nè l'altra delle opinioni può adottarsi per sciogliere la questione. Invece, se stiamo alla questione semplice dell'eleggibilità: interpretiamo la legge elettorale. *I funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario*, dice la legge: essa considerò che due categorie di funzionari s'incontrano nell'ordine giudiziario: gli uni amovibili, quelli cioè che hanno le funzioni di rappresentare il Governo stesso, che sono la mano del Governo nell'ordine giudiziario; e questi, come agenti del Governo li esclude dalla deputazione onde rispettare anche una certa suscettibilità della rappresentazione nazionale. Vi è poi un'altra categoria di funzionari giuridici, i quali hanno per mandato unicamente di giudicare sul mio e sul tuo, e sulla applicazione della legge a dritti privati, ed a questi, sui quali il Governo ha pochissima azione, siccome non vi ha timore che alcuna influenza possa renderli così ciechi e sommessi al voler del Ministero da transigere colla loro coscienza, accorda loro l'eleggibilità. Questa è la ragione per cui l'onorevole preopinante signor avvocato Bixio veniva a stabilire che si dovesse avere soltanto riguardo alla carriera e non al fatto personale, non al godimento personale dell'inamovibilità del giudice.

La parola poi essenzialmente ci assiste, perchè non dice la legge i *membri* di un magistrato, i *membri* di un tribunale, ma dice i *funzionari* stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario. Ora che cosa è un *funzionario*? è forse Tizio, Caio, Sempronio impiegato e stipendiato? Signori no; è l'avvocato fiscale, è il giudice; questi si chiama funzionario: a lui si applica quell'appellativo. Se venite a portare alla persona il pensiero allora direte un *impiegato*; ma quando considerate

la carica, allora dite un *funzionario*, considerate principalmente non le sue prerogative personali, ma sì quelle della carica che esercita. E conseguentemente quando la legge dice *i funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario* riguarda quei funzionari appartenenti alla categoria degli amovibili nell'ordine giudiziario. Conseguentemente opinerò che, scartando la questione dell'amovibilità ed inamovibilità dei giudici, da qual giorno cioè debba partirsi per calcolare il triennio di esercizio che secondo lo Statuto è necessario onde gl'individui che appartengono all'ordine giudiziario acquistino in atto il diritto all'inamovibilità; e restringendoci invece noi unicamente ad esaminare, ad interpretare la legge elettorale, noi diciamo essere eleggibili tutti quanti i funzionari i quali appartengono appunto a quell'ordine che dallo Statuto è dichiarato avere diritto all'inamovibilità, cioè i giudici giudicanti, secondo la quale conclusione, il signor Siotto Pintor, della cui elezione si tratta, sarebbe sicuramente eleggibile. — Non dissimuliamoci la vera ragione da cui è animata l'opinione di quelli che intendono di restringere il diritto a quelli che hanno tre anni di esercizio, e di negarlo anche a tutti quelli i quali sono in oggi nominati per tre anni in avvenire. Ella è l'opinione che si debba restringere per quanto si può il numero degli impiegati che siedono nella Camera. Ma io che copro una carica nell'ordine amministrativo confesso sinceramente che vi sono molte ragioni di più per escludere gl'impiegati dell'ordine amministrativo, non che quelli dell'ordine giudiziario, e che conseguentemente quando trovo che nella legge gli impiegati dell'ordine amministrativo sono ammessi, mi si aggiunge una ragione di più cavata dallo spirito della legge stessa, per dire che la legge riconosce anche nei membri dell'ordine giudiziario cotesta stessa capacità, perciocchè se la inamovibilità di diritto non era accordata all'antica magistratura, vi era però un'inamovibilità di fatto, poichè consultando gli annali della nostra patria, noi troveremo pochissimi esempi di un impiegato il quale senza almeno un apparente peccato sia stato rimosso dal suo impiego; epperò è impossibile che il legislatore non abbia considerato questa garanzia di fatto, e che non abbia pure considerato che siccome accordava agli impiegati dell'ordine amministrativo di un certo grado il diritto di essere eleggibili, così non poteva con giustizia negarlo al magistrato. Io credo che la questione se sia amovibile o no un magistrato, se questi tre anni d'esercizio si debbano computare dal giorno dello Statuto, ovvero possano computarsi anche prima, è cosa grave e molto difficile e che non è in oggi da decidersi, e possiamo deciderla neppure poichè se è un diritto acquistato, o negato, o preteso da taluno privato, ei deve essere deciso dai tribunali, e non dalla Camera legislativa (*Movimenti nella Camera che impedirono di udire l'oratore*).

FERRARIS. Signori. Io aveva avuto l'onore di chiedere primo la parola sopra l'argomento che ci trattene tutto quest'oggi. Gli oratori che si sono succeduti e che mi hanno preceduto a questo onorevole luogo, hanno svolto tutti gli argomenti che io avrei potuto indicare, ed hanno poco per volta fatto cadere tutto l'edificio che io mi andava costruendo. Rimane tuttavia ancora un punto solo che forse per la sua delicatezza non è ancora stato toccato, e che io mi propongo di puramente accennare. Le difficoltà, o signori, non si debbono mai evitare da chi cerca la verità, tanto meno da un Parlamento Nazionale che comincia le sue adunanze. La discussione che ora ci occupa tende realmente ad accusare una viziosa composizione della magistratura; i primi oratori che parlarono della inamovibilità dei giudici, cioè dell'annetterli o non a questa prerogativa, lo accennarono esplicitamente.